

AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI DIRETTI IN ACQUE SUPERFICIALI E SUL SUOLO: D. LGS 152/99

di Giovanni Rompianesi
Dirigente del Servizio Controlli Ambientali
della Provincia di Modena
e Marco Grana Castagnetti
Dirigente del Servizio Risorse della Provincia di Modena

La Regione Emilia Romagna con l'approvazione della L.R n° 22 del 24/3/2000 "Norme in materia di territorio, ambiente e infrastrutture Disposizioni attuative e modificative della L.R. n° 3" del 21/4/2000 (pubblicata sul B.U.R. del 27/3/2000), ha apportato modifiche alla normativa previgente tali da permettere una chiara lettura sulle competenze al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, in virtù della definizione stessa di scarico introdotta dal D.Lgs 152/99. In particolare:

- alla **Provincia** compete il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle **acque reflue industriali** e delle **acque reflue assimilate alle domestiche** che non recapitano in fognatura, comprese le acque derivanti dagli impianti di scambio termico.
- alla **Provincia** compete inoltre il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle pubbliche fognature.
- ai **Comuni** compete il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi, di qualsiasi origine, recapitanti nelle **pubbliche fognature** e quelle agli scarichi delle **acque reflue domestiche, ovunque recapitanti.**

La Regione ha inoltre emanato, (pubblicazione sul B.U.R. del 27/3/2000), la "Direttiva concernente i primi indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/99".

La Direttiva in questione, pur affrontando e chiarendo numerose problematiche applicative, introduce alcune variazioni rispetto alla precedente regolamentazione regionale; in particolare:

a) Assimilazione

Nei criteri da utilizzare per l'assimilazione delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche (art. 28, comma 7 del D.Lgs 152/99) il parametro quantitativo di assimilazione risulta essere di 15 m³/giorno anziché i 10 m³/giorno.

Tra i parametri riportati in tabella 1 della Direttiva non figura, per una probabile dimenticanza, il parametro "tensioattivi": si ritiene che il valore limite da utilizzare per l'assimilazione sia pertanto pari a 20 mg/l (corrispondente al valore limite fissato dalla tabella I della L.R. 7/83).

b) Direttiva percolati

Si dispone che le Direttive emanate dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazioni della Giunta Regionale n° 3444/96 e 92/98 (cosiddetta "Direttiva Percolati") siano disapplicate, in quanto il punto 6) della Direttiva in oggetto, interpretando quanto disposto all'art. 36 del D.Lgs 152/99, sostituisce nella sostanza le direttive abrogate.

Dalla lettura della Direttiva regionale non risulterebbe tuttavia più ammissibile, alla scadenza delle autorizzazioni in essere rilasciate dalla Provincia ai sensi del D.Lgs 22/97, il conferimento diretto presso gli impianti pubblici di depurazione dei rifiuti liquidi costituiti da spurghi di fosse biologiche, vasche Imhoff e fanghi liquidi provenienti da altri impianti di depurazione di acque reflue urbane e fanghi di provenienza diversa purchè compatibili (in quanto è accertato il loro non rispetto dei limiti previsti per gli scarichi nelle reti fognarie per i parametri della tabella 5 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/99), conferimento prima ammissibile in virtù della precedenti Direttive 3444/96 e 92/98.

A seguito degli incontri svolti presso l'Assessorato Ambiente Regionale si può ipotizzare la revisione del suddetto punto 6) della direttiva, con il ripristino della esclusione dalla medesima dei rifiuti già contemplati dalle direttive regionali abrogate.

È pertanto intenzione della Provincia di Modena di attenersi fin da ora a tale linea nel rinnovo delle autorizzazioni in scadenza in attesa della prevista revisione della Direttiva allegata.

c) Sistemi di trattamento

Con l'articolo 7 della Direttiva la Regione individua i trattamenti appropriati a cui sottoporre gli scarichi delle acque reflue urbane con meno di 2000 A.E.

In particolare, per gli agglomerati con consistenza compresa tra i 50 A.E. e 200 A.E. viene individuata la fossa Imhoff come idoneo impianto di trattamento per scarico in corpo idrico superficiale.

Si ritiene che tale trattamento vada considerato come condizione necessaria, ma non sufficiente, per il rilascio dell'autorizzazione.

Possono, infatti, esistere particolari condizioni per le quali la fossa Imhoff non potrà essere considerata "sistema appropriato", ciò in considerazione delle caratteristiche del recettore o della particolare vulnerabilità del luogo in cui avviene lo scarico ovvero in funzione del "Piano di Tutela" e di particolari esigenze di salvaguardia ambientale. In tali casi, la Provincia potrà imporre come "sistema appropriato" quanto indicato nelle classi successive. Anche la realizzazione di un "sistema appropriato" non esclude il rilascio di autorizzazioni contenenti limiti allo scarico al fine di una verifica della corretta funzionalità dell'impianto.

d) Utilizzazione agronomica

Si possono individuare due casistiche:

1) Utilizzazione agronomica di acque reflue di cui all'art. 38 del D.Lgs 152/99 per le quali valgono le disposizioni di cui al punto 8) della Direttiva regiona-

le. Con la precisazione che le autorizzazioni tuttora vigenti, ovvero quelle per le quali è stata inoltrata domanda entro la data di scadenza, possono essere ritenute efficaci fino all'emanazione del decreto ministeriale di attuazione del medesimo art. 38 e alla loro successiva regolarizzazione amministrativa.

2) Utilizzazione agronomica di acque reflue industriali escluse dall'art. 38 del D.Lgs 152/99 per le quali si ritiene che le fattispecie di scarico non rientrino tra quelle normate dal D.Lgs 152/99, ma bensì dal D.Lgs 22/97. In particolare, si ritiene che le autorizzazioni allo scarico sul suolo possano essere ricondotte all'operazione R 10 (spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia) di cui all'allegato C del medesimo decreto. La domanda di autorizzazione all'operazione R 10 dovrà essere pertanto presentata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 22/97, secondo la modulistica predisposta dalla Provincia e disponibile nel sito internet (www.provincia.modena.it). Le autorizzazioni in essere già rilasciate possono essere ritenute valide fino all'emanazione di un nuovo atto autorizzativo ovvero fino al diniego, una volta presentata nuova domanda ai sensi del D.Lgs 22/97.

e) Sanzioni

In merito al sistema sanzionatorio, occorre specificare innanzitutto che la Direttiva della Regione precisa la distribuzione delle competenze: l'irrogazione e l'incanto delle sanzioni amministrative compete all'Ente che provvede al rilascio dell'autorizzazione stessa. In caso di autorizzazioni allo scarico di reflui industriali in reti fognarie, rilasciate dal gestore del servizio idrico integrato, l'irrogazione della sanzione amministrativa ed il relativo importo sono di competenza del Comune.

L'utilizzo dei proventi di tali sanzioni è vincolato: devono essere destinati alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento idrico.

Si puntualizza, che l'agente accertatore, una volta redatto il verbale di accertamento di un illecito amministrativo previsto dalla vigente normativa, deve, quando ciò sia possibile, provvedere alla contestazione immediata tanto al trasgressore quanto all'obbligato in solido.

L'agente accertatore, in ogni caso, non ha facoltà di determinare l'importo della sanzione nel caso non sia previsto il pagamento in misura ridotta (tra minimo e massimo) come appunto è il caso del D.Lgs 152/99.

Nel verbale di accertamento e contestazione l'agente indicherà che il pagamento in misura ridotta non è ammesso. La decisione sull'importo da pagare è riservata all'Autorità competente (Provincia o Comune secondo le rispettive competenze autorizzative) a cui dovrà essere celermente inviata copia del verbale di accertamento e contestazione.

Nel caso in cui, comunque, l'agente accertatore sia nel dubbio che la situazione riscontrata rivesta o meno carattere di illecito, in violazione alle norme di cui al D.Lgs 152/99, lo stesso si limiterà a trasmettere all'Ente competente un verbale di segnalazione/sopra-

luogo/controllo; sarà cura dell'Ente Competente redigere, se del caso, il verbale di accertamento e contestazione e provvedere alla successiva notifica.

2) Relativamente alle modalità di campionamento degli scarichi introdotte dal D.Lgs 152/99, la delibera della Regione Emilia Romagna precisa che, con riferimento agli scarichi di acque reflue urbane, tali nuove modalità sono già applicabili solamente ai nuovi scarichi (attivati e autorizzati dopo il 13/6/1999).

A quelli esistenti le nuove modalità (campionamento medio ponderato nell'arco delle 24 ore) saranno applicabili solamente dal:

- 1/1/2001 per fognature di agglomerati urbani con oltre 15.000 A.E.
- 1/1/2006 per fognature da agglomerati urbani fra 10.000 e 15.000 A.E.
- 1/1/2006 per fognature con scarico in acque dolci ed in acque di transizione, con un numero di A.E. fra 2.000 e 10.000 A.E.

Se ne deduce che fino ad allora, continuano ad applicarsi le disposizioni già impartite dalla scrivente Amministrazione tramite le specifiche richieste di controllo, annualmente inviate alla Sezione Provinciale di Arpa, dove si indica di effettuare un campione di almeno 1 ora.

f) Acque reflue domestiche

A seguito di quesiti inoltrati circa la necessità di autorizzare o meno gli scarichi alle acque reflue domestiche in reti fognarie è parere di questa Provincia che gli scarichi di acque reflue domestiche, sulla base dell'art. 45, comma 1) e 4) e dell'art. 33, comma 2), del D.Lgs 152/99, sono sempre ammessi e sono quindi esenti dall'obbligo di ottenere una espressa autorizzazione, a condizione che rispettino il regolamento del gestore delle fognature.

Per quanto riguarda gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 28, comma 7, per caratteristiche quali-quantitative, si ritiene opportuno il rilascio di un'autorizzazione espressa allo scarico in pubblica fognatura al fine di una verifica periodica della sussistenza della condizione di assimilabilità.

g) Modulistica

Sono state apportate lievi modifiche di carattere formale alla modulistica predisposta per la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche che è a disposizione anche sul sito internet (www.provincia.modena.it). •